

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: ASUR/AV5 – Accordo con l’Istituto “Opera Pia Bergalucci” di Offida per l’erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale per disabili (RSA Disabili -codice ORPS 600222) - Anni 2017 -2018 - Approvazione

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente dell’U.O. Economico Finanziaria e del Responsabile della U.O. Controllo di Gestione della AV5 in riferimento ai bilanci annuali;

VISTO il parere del Dirigente Amministrativo Territoriale della AV5;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Area Integrazione Socio-Sanitaria, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare per gli anni 2017 e 2018 lo schema di accordo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra l’ASUR/AV5 e l’Istituto “Opera Pia Bergalucci” per l’utilizzo di n. 20 posti letto della propria RSA Disabili per l’erogazione di prestazioni di assistenza residenziale;
2. di delegare il Direttore dell’Area Vasta n. 5 alla sottoscrizione dell’accordo contrattuale in oggetto, successivamente all’approvazione della presente determina da parte del Direttore Generale dell’ASUR;
3. di dare atto che l’accordo medesimo, nel disciplinare i rapporti tra l’ASUR/AV5 e l’Istituto “Opera Pia Bergalucci” quale ente titolare e gestore della RSA Disabili, ha carattere di convenzione quadro con valenza aziendale per complessivi 20 posti letto e che pertanto ha validità per tutte le Are vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, salvo l’utilizzo prioritario dei posti per gli assistiti UMEA/AV5 e fermo restando che l’impegno economico per la partecipazione sanitaria all’intervento dovrà essere assunto di volta in volta dall’Area Vasta competente;

4. di stabilire che la convenzione in oggetto, inclusi i tetti di spesa annui, verrà automaticamente adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungessero diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;
5. di specificare che il tetto di spesa associato all'accordo in oggetto per la compartecipazione sanitaria all'assistenza prestata agli assistiti nell'Istituto RSA Disabili "Opera Pia Bergalucci" è distinto come segue:
 - anno 2017 : spesa complessiva a consuntivo, sulla base delle presenze effettivamente registrate, pari ad € 403.986,00 (IVA esente) e risulta già imputata ai conti di pertinenza 05.05.10.01.05 e 05.05.10.01.07 del rispettivo bilancio di esercizio ;
 - anno 2018 : è prevista un tetto di spesa di € 616.120,00 (p.l. 20 x gg. 365 x € 84,40), a pieno utilizzo della struttura, fatto salvi abbattimenti dovuti a sopravvenute disposizioni nazionali e regionali , che farà carico alla programmazione economica e al budget per la medesima annualità provvisoriamente assegnato con DD.GRM n. 1617/2017 e n. 364/2018 con imputazione al conto economico che risulterà allo stesso titolo previsto;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di nominare :
 - a) Responsabili dell'esecuzione del contratto per la parte tecnico-sanitaria il Dott. Vinicio Alessandrini , Direttore U.O.S. UMEA dell'AV5; per la parte amministrativa il Dirigente Amministrativo Territoriale- AV5 Dott. Marco Canaletti ;
 - b) Responsabile degli inserimenti, ex nota DG/ASUR prot. n. 20261/04.07.2016, il Dott. Vinicio Alessandrini, Direttore U.O.S. UMEA del Servizio Cure Tutelari/AV5 ;
8. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiveb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013 .

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Spinti)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gigliucci)

IL DIRIGENTE
INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
(Dr. Giovanni Feliziani)

La presente determina consta di n.13 pagine di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 5
DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE

Oggetto: ASUR/AV5- Accordo con l'Istituto "Opera Pia Bergalucci" di Offida per l'erogazione di prestazioni di residenza sanitaria assistenziale per disabili (RSA Disabili -codice ORPS 600222) - Anni 2017 -2018 - Approvazione

Normativa di riferimento

- L. n. 833/1978
- D.Lgs n. 502/1992
- L. 5/2/1992, n. 104 e s.m.;
- L. 23/12/1994, n. 724;
- L.R. 4-6-1996, n. 18 e s.m.i.;
- D.A. n. 282 del 8/3/1995;
- D.A. n. 82 del 2/8/1996;
- DGRM n. 2569 del 13.10.1997
- DGRM n. 2566 del 13.10.1997
- L.R. 16/3/2000, n. 20;
- D.P.C.M. 19/11/2001;
- D.P.C.M. 14/02/2001;
- L.R. 20/6/2003, n. 13 e s.m.;
- D.A. n. 132 del 06/07/2004;
- D.A. n.97/2003"PSR 2003/2006- Un'alleanza per la salute"
- D.A. n. 62/2007: "PSR 2007/2009 –
- DGRM n. 1566/2004
- DGRM n. 704/2006
- DGRM n. 480/2008
- DGRM n.1493 del 27/10/2008
- Decreto del Dirigente Servizio Salute n. 9 del 05/02/2009
- DGRM n. 1729/2010
- DGRM 02/11/2009, n. 1785
- DGRM 09/07/2013, n. 1011;
- DGRM 02/08/2013, n. 1195;
- DGRM n. 1331/2014
- Det. DG/ASUR n. 334 del 28/05/2014
- Det. DG/ASUR n. 445 del 10/07/2017
- L. R. n. 21 del 30/09/2016
- DGRM n. 1588 del 28/12/2017
- DGRM n. 1617/2017 e n. 364/2018 "Autorizzazione agli enti del SSR ed al DIRMT alla gestione Provvisoria dei rispettivi bilanci economici preventivi per l'anno 2018"
- DG/ASUR n. 808 del 29/12/2017 – Adozione del bilancio economico preventivo anno 2017 e pluriennale 2017-2019

- DG/ASUR n. 349 e n. 350 del 30/05/2018 "approvazione in via provvisoria del nuovo Regolamento Organizzazione Aziendale Privacy in attuazione del regolamento U.E. 2016/679"

Motivazioni:

Nel quadro normativo sopraindicato si colloca l'esercizio della RSA Disabili dell'Istituto "Opera Pia Bergalucci" situata in Borgo Cappuccini n. 33 del Comune di Offida (codice ORPS 600222).

La struttura risulta in possesso di autorizzazione definitiva n. 9 rilasciata dal Comune di Offida in data 14/11/2011, ai sensi della L.R. n. 20/2000, per il funzionamento del servizio di RSA per disabili psico-fisici per n. 20 posti; inoltre ha ottenuto dalla Regione Marche, con Decreto del Dirigente della P.F. "Accreditamento, controllo degli atti e attività ispettiva" n. 302/AIR del 14/11/2011 l'accREDITAMENTO istituzionale come "RSA Disabili – Opera Pia Bergalucci", per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con la dotazione di n. 20 posti letto, senza prescrizioni e con assegnazione della classe 5" valido ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2000, di cui è stata autocertificata la permanenza dei requisiti autorizzativi, nelle more di una revisione regionale sulla base della citata legge, così come modificata dalla L.R. n. 21/2016.

L'Ente titolare dell'autorizzazione e gestore della struttura è l'Istituto "OPERA PIA BERGALUCCI".

La RSA "Bergalucci" ospita soggetti adulti disabili in condizioni di non autosufficienza e in stato di invalidità permanente psico-fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali.

L'accesso in struttura avviene previa valutazione multidisciplinare del bisogno ed il percorso assistenziale viene definito congiuntamente ed in modo integrato dai competenti servizi sociali e sanitari (UVI-Unità Valutativa Integrata) e sulla base del Progetto riabilitativo individuale stabilito dalla stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia, assicurando l'informazione ed il coinvolgimento dell'assistito, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Tra l'AV5 e l'Istituto Bergalucci già a partire dall'anno 1995, a seguito di un Protocollo di intesa tra Direttori ex UU.LL.SS. della Provincia di AP recepito con Determina DG n. 679 del 01/06/1995 -ex USL n. 13, intercorre un rapporto convenzionale con l'inserimento di propri assistiti, precisando che alcuni provenivano dall'ex O.P poi Cras di Fermo (in carico al DSM) altri con disabilità (successivamente seguiti dall'UMEA).

Tale situazione si è protratta negli anni stante il permanere del fabbisogno assistenziale correlato alle patologie psichiatriche e alle disabilità, dovendo soddisfare una domanda tendenzialmente crescente di assistenza residenziale.

A tal proposito si richiamano i seguenti atti:

- Determina del Direttore Generale ASUR n. 785 del 31/12/2005
- Determina del Direttore generale ASUR n. 254 del 27/04/2006
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 679 del 21/09/2006 a valere per gli anni 01/05/2006 – 30/04/2009
- Determina del Direttore Generale n. 815 del 13/11/2006 a valere per gli anni 2006/2009;
- Determina n. 540/ASUR/DG del 10/06/2009 e n. 702/2009 a valere per 01/05/2009-30/04/2010
- Determina del Direttore generale ASUR n. 927 del 10/10/2011 a valere per gli anni 2010 e 211 (approvata con DGRM n. 506 del 10/04/2012)
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 334 del 28/05/2014 a valere per gli anni 2013-2014
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 445 del 10/07/2017 a valere per gli anni 2015-2016

I posti letto convenzionati erano distinti in: n. 10 RSA disabili in carico alla UOC Cure Tutelari/UMEA e n. 6 RSA disabili psichici in carico al DSM/AV5.

La retta giornaliera stabilita negli ultimi accordi soprariportati è stata di € 97,66 di cui € 66,00 come quota sanitaria pro die a carico dell'ASUR/AV5 ed € 31,66 come quota di compartecipazione dell'utente interessato

e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento; la retta è stata definita negli anni a livello locale, sulla base dei costi gestionali e dalle norme vigenti in merito alla suddivisione delle rette, da ultimo dalla DGRM n. 1195 del 02/08/2013 che confermava per le strutture di livello intensità assistenziale (Cod. RD3.1) la ripartizione della retta nel 70% a carico del SSN e nel 30% a carico dell'assistito o di chi per legge è tenuto agli obblighi di mantenimento.

La DGRM n. 1011 del 09/07/2013 fra le strutture dell'Area Disabili ha previsto la RSA disabili con il codice livello intensità assistenziale RD3.1. Per detta struttura vengono previsti gli standard assistenziali di cui agli accordi regionali con le associazioni di categoria per le strutture di riabilitazione accreditate relativi alle RSA Disabili Accoglienza.

L'applicazione del nuovo quadro organico definito dalla DGRM n. 1331/2014 a partire dal 01/01/2015 per la gestione dei rapporti con la residenzialità "Bergalucci", non è stato possibile dare seguito se non successivamente alla conclusione del percorso di riordino della diversa tipologia degli assistiti (DSM-UMEA) inseriti nel corso degli anni nella residenzialità medesima.

A tal proposito, si riporta quanto stabilito dalla citata DGRM n. 1 chiamato. 331/2014 in merito al livello assistenziale e tariffario delle strutture di cui all'Allegato A punto- 4- Area Salute Mentale": *" Si concorda che per i moduli assistenziali per pazienti psichiatrici storicamente attivati in strutture residenziali sanitarie e socioassistenziali in virtù della DGR n. 2569 del 13/10/1997 e del punto 7.4 del manuale dei Requisiti di Autorizzazione di cui alla L.R. 20/2000, venga attivato un nuovo percorso di autorizzazione ed accreditamento da concludersi entro il 31/12/2016, finalizzato alla conversione definitiva di tali moduli per assistenza psichiatrica. Il relativo livello di intensità assistenziale (SRP1-SRP2-SRP3) sarà individuato sulla base del livello di gravità clinica dei pazienti inseriti attraverso la valutazione dei DSM che hanno in carico tali pazienti".*

Il Servizio Sanità della Regione Marche con nota prot. n. 56740/GRM/SAS del 27/01/2015" *Indicazioni operative Area Salute Mentale"* ha fornito indicazioni operative per la gestione degli inserimenti di pazienti psichiatrici in strutture residenziali per non autosufficienti ed ha stabilito che "nelle more del percorso di riclassificazione e accreditamento di tali strutture, continuano ad applicarsi le condizioni tariffarie già previste".

Con la nota prot. n. 3495 del 02/02/2015 il Direttore Generale dell'ASUR invitava i *" Direttori dei Dipartimenti di Salute mentale di procedere entro il 31/03/2015 , ad una mappatura dei posti occupati dai pazienti psichiatrici nelle strutture residenziali per non autosufficienti (anziani e disabili), provvedendo nel contempo alla definizione del livello di intensità assistenziale che dovrà connotare ogni modulo fra quelli previsti dagli atti regionali, sulla base della valutazione clinica dei pazienti"*

A seguito di tali disposizioni, l'Istituto "Opera Pia Bergalucci" ha presentato con nota prot. n. 36 del 29/06/2015 la richiesta di autorizzazione per il Piano di riconversione dei moduli assistenziali per pazienti psichiatrici per la realizzazione e l'esercizio di una Comunità Protetta per pazienti psichiatrici, come previsto al punto 4) dell'Allegato A alla DGRM n. 1331/2014, in vista della conversione definitiva di tali moduli per assistenza psichiatrica; la Regione Marche, PF/Accreditamenti , con nota trasmessa via PEC ha comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione ai sensi dell'art.7 e 8 della L.R. 20/2000(AUT.1 e AUT. 2) relativo alla richiesta presentata dal legale Rappresentante dell'Istituto "Opera Pia Bergalucci" alla realizzazione della "Comunità Protetta per pazienti psichiatrici.

Nell'AV5, per la ricognizione dell'appropriatezza della collocazione assistenziale di tutti gli ospiti delle strutture residenziali e, nello specifico, dei pazienti psichiatrici nella residenzialità in oggetto, è stata costituita una commissione composta dal Dr. A. M. Barioglio (della UOC Psichiatria Territoriale -DSM AV5) e dal Dott. V. Alessandrini (Responsabile UOS UMEA del servizio Cure Tutelari) che ha trasmesso in data 19/12/2017 un estratto con le indicazioni dei livelli assistenziali necessari e distinti per struttura (RSA Disabili- Comunità Protetta H24) per tutti gli assistiti presenti.

Il percorso di rivalutazione del bisogno assistenziale individuale degli ospiti presso la residenzialità RSA Disabili "Bergalucci" risulta preliminare al riordino del livello assistenziale e tariffario per i pazienti che necessitano di tutela sanitaria della tipologia RSA Disabili (RD3), alla DGRM n. 1331/2014.

Nell'anno 2017, i rapporti contrattuali si sono svolti alla stregua di quanto stabilito con l'ultimo accordo stipulato, tenuto conto dell'effettivo utilizzo della residenzialità e secondo il fabbisogno consolidato nelle pregresse annualità; l'AV5 ha riconosciuto e liquidato a favore della predetta struttura le prestazioni di assistenza sociosanitaria fornite agli ospiti presenti, sulla base delle necessità assistenziali rilevate dalla competente Unità multidisciplinare AV5.

La spesa per la compartecipazione agli oneri sanitari per la gestione della struttura RSA "Bergalucci" nell'anno 2017 è stata pari ad € 403.986,00 (IVA esente) ed è stata imputata ai conti di pertinenza 05.05.10.01.05 e 05.05.10.01.07 del rispettivo bilancio di esercizio.

Per l'anno 2018, si è concordato con l'Ente gestore della residenzialità RSA "Bergalucci" i termini del nuovo accordo contrattuale. La retta giornaliera a carico del SSR stabilita nella ripetuta DGRM 1331/2014 per le strutture RD3 che erogano cure riabilitative di mantenimento per disabili gravi è pari ad € 84,40 con una compartecipazione dell'assistito/Comune di € 36,17 da versare direttamente alla struttura. Da puntualizzare che l'impegno economico assunto è strettamente rivolto alla quota di incidenza sanitaria dell'intervento con rinvio, per la restante parte e per ogni altra competenza connessa, al Comune di residenza dell'assistito interessato e/o agli aventi obbligo al suo mantenimento;

La RSA "Bergalucci" assicura gli standard assistenziali (aggiornati dalla DGR1331/14 allegato B): assistenza globale giornaliera garantita al singolo ospite è pari a 140 minuti (infermieri + OSS + Fisioterapisti/Educatori).

Il contratto si riassume in: utilizzo pro die di massimo n. 20 posti letto con un tetto di spesa a calcolo complessivo annuo di € 616.120,00 (p.l. 20 x gg. 365 x € 84,40, oltre il quale l'Istituto Bergalucci si impegna a non emettere fatture o a emettere note di credito.

Con il presente atto, si ritiene di dover procedere alla stipula dell'Accordo contrattuale tra l'ASUR/AV5 e l'Istituto "Opera Pia Bergalucci" ente gestore della residenzialità, relativamente per l'anno 2017 alla stregua delle medesime condizioni giuridiche ed economiche già pattuite nella precedente Determina 445/2017, mentre per l'anno 2018 si tiene conto del nuovo quadro definito con la DGRM 1331/2014, secondo lo schema che si sottopone all'approvazione del Direttore Generale.

L'onere complessivo di € 403.986,00 di cui alla presente determina per l'anno 2017, è stato imputato nel bilancio di esercizio di riferimento registrato ai c. e. 05.05.10.01.07 e 05 05 10 01 05.

Per l'anno 2018, si rileva che la spesa calcolata di € 616.120,00 (p.l. 20 x gg. 365 x € 84,40), risulta ricompresa nel budget provvisorio assegnato all'ASUR con DD.G.R.M. 1617/2017 e 364/2018, con imputazione al conto economico allo stesso titolo previsto.

L'accordo medesimo, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR/AV5 e l'Istituto "Opera Pia Bergalucci" ha carattere di convenzione quadro con valenza aziendale e che pertanto ha validità per tutte le Aree Vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, salvo l'utilizzo prioritario per gli assistiti del servizio UOC Cure Tutelari /UMEA AV5 e fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente.

Si precisa che alla Direzione Amministrativa del Territorio è demandata la procedura di liquidazione degli oneri contabilizzati dall'Istituto "Opera pia Bergalucci" su presentazione di regolare fattura che dovrà recare il visto del Direttore Cure Tutelari/AV5, o persona da lui delegata, attestante l'effettivo e regolare espletamento dell'assistenza contabilizzata e la conformità dei giorni di presenza dichiarati per gli ospiti della residenza sanitaria, nel rispetto della capacità ricettiva dei posti letto in convenzione, secondo le indicazioni operative diramate dalla Direzione Generale dell'ASUR con nota 20261 del 04/07/2016 ad oggetto "Convenzioni quadro aziendali con le strutture sanitarie e socio-sanitarie autorizzate e accreditate ex DGR 1331/2014. Modalità di verifica della capacità ricettiva dei posti contrattualizzati".

Tale accordo è destinato a spiegare effetti dal 01/01/2017 al 31/12/2018, fatto salvo quanto previsto in merito alla possibilità della ricontrattazione qualora sopraggiungessero diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa.

Per quanto sopra esposto

SI PROPONE

1. di approvare per gli anni 2017 e 2018 lo schema di accordo, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, da stipularsi tra l'ASUR/AV5 e l'Istituto "Opera Pia Bergalucci" per l'utilizzo di n. 20 posti letto della propria RSA Disabili per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale;
2. di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 5 alla sottoscrizione dell'accordo contrattuale in oggetto, successivamente all'approvazione della presente determina da parte del Direttore Generale dell'ASUR;
3. di dare atto che l'accordo medesimo, nel disciplinare i rapporti tra l'ASUR/AV5 e l'Istituto "Opera Pia Bergalucci" quale ente titolare e gestore della RSA Disabili, ha carattere di convenzione quadro con valenza aziendale per complessivi 20 posti letto e che pertanto ha validità per tutte le Are vaste eventualmente interessate ad effettuare inserimenti, salvo l'utilizzo prioritario dei posti per gli assistiti UMEA/AV5 e fermo restando che l'impegno economico per la partecipazione sanitaria all'intervento dovrà essere assunto di volta in volta dall'Area Vasta competente;
4. di stabilire che la convenzione in oggetto, inclusi i tetti di spesa annui, verrà automaticamente adeguata o se necessario ricontrattata qualora sopraggiungessero diversi indirizzi o disposizioni nazionali e/o regionali di modifica rispetto a quanto previsto nella stessa;
5. di specificare che il tetto di spesa associato all'accordo in oggetto per la compartecipazione sanitaria all'assistenza prestata agli assistiti nell'Istituto RSA Disabili "Opera Pia Bergalucci" è distinto come segue:
 - anno 2017 : spesa complessiva a consuntivo, sulla base delle presenze effettivamente registrate, pari ad € 403.986,00 (IVA esente) e risulta già imputata ai conti di pertinenza 05.05.10.01.05 e 05.05.10.01.07 del rispettivo bilancio di esercizio ;
 - anno 2018 : è prevista un tetto di spesa di € 616.120,00 (p.l. 20 x gg. 365 x € 84,40), a pieno utilizzo della struttura, fatto salvi abbattimenti dovuti a sopravvenute disposizioni nazionali e regionali , che farà carico alla programmazione economica e al budget per la medesima annualità provvisoriamente assegnato con DD.GRM n. 1617/2017 e n. 364/2018 con imputazione al conto economico che risulterà allo stesso titolo previsto;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
7. di nominare :
 - a) Responsabili dell'esecuzione del contratto per la parte tecnico-sanitaria il Dott. Vinicio Alessandrini , Direttore U.O.S. UMEA dell'AV5; per la parte amministrativa il Dirigente Amministrativo Territoriale- AV5 Dott. Marco Canaletti ;
 - b) Responsabile degli inserimenti, ex nota DG/ASUR prot. n. 20261/04.07.2016, il Dott. Vinicio Alessandrini, Direttore U.O.S. UMEA del Servizio Cure Tutelari/AV5 ;
8. di dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013 .

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Loredana Emili)

PARERI DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO TERRITORIALE DELLA AV5 E DEL DIRETTORE U.O.C "CURE TUTELARI"
I sottoscritti esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e ne propongono l'adozione al Direttore Generale dell'ASUR.

Il Dirigente Amministrativo Territoriale
(Dott. Marco Canaletti)

U.O.C. Cure Tutele AV5
delegato/ Direttore U.O.S. UMEA
(Dott. Vinicio Alessandroni)

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMICO-FINANZIARIA E DEL RESPONSABILE DELLA U.O. CONTROLLO DI GESTIONE AV5

Si prende atto di quanto dichiarato nel documento istruttorio e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente provvedimento per l'anno 2017 risulta già imputata ai conti di pertinenza 05.05.10.01.05 e 05.05.10.01.07 del rispettivo bilancio di esercizio; per l'anno 2018 la spesa presunta risulta ricompresa nel budget provvisorio assegnato all'ASUR con DD.G.R.M. 1617/2017 e 364/2018, con imputazione al conto economico allo stesso titolo previsto, fatte salve diverse indicazioni regionali e/o dell'ASUR Marche.

IL RESPONSABILE
DEL CONTROLLO DI GESTIONE
(Dott. Alessandro Ianniello)

U.O.C. Supporto Area Contabilità Bilancio e Finanza
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(Dott.ssa Luisa Polini)

- ALLEGATI -

n. 1 - Schema di contratto di n. 5 pagine,

Allegato n. 1

ACCORDO TRA L'ASUR/AV5 E L'ISTITUTO "OPERA PIA BERGALUCCI" PER LA GESTIONE DELLA RSA DISABILI
(CODICE ORPS 600222) ANNI 2017-2018

TRA

L'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) con sede legale in via Oberdan n. 2 – 60132 ANCONA- Codice fiscale e partita IVA: 02175860424 rappresentata dal Direttore dell'Area Vasta 5 per giusta delega rilasciata con Determina n. del

E

L'Istituto "Opera Pia Bergalucci" di Offida, C.F. e P.IVA n. 00365750447 rappresentato dal Dott. Bernardo Domizi nato il 10/01/1939 , C.F.: DMZBNR39A10G005P , residente a Stella di Monsampolo in via Parini n. 2, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto sita ad Offida in Borgo Cappuccini n. 33

PREMESSO CHE

- la struttura è presente sul territorio dell'Area Vasta 5 con ubicazione in Offida Borgo Cappuccini n. 33, identificata con il codice ORPS 600222 –RD3;
- che la struttura risulta in possesso di autorizzazione definitiva n. 9 rilasciata dal Comune di Offida in data 14/11/2011, ai sensi della L.R. n. 20/2000, per il funzionamento del servizio di RSA per disabili psico-fisici per n. 20 posti;
- la struttura , è stata accreditata senza prescrizioni per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime residenziale con una dotazione di n. 20 posti letto, con la classe con il Decreto del Dirigente della P.F: "Accreditamenti, controllo degli atti ed attività ispettiva" della Giunta della Regione Marche n. 302 AIR del 14/11/2011 ;
- l'ultimo contratto che disciplina il rapporto tra l'Istituto "Opera Pia Bergalucci" e l'ASUR/AV5 è stato approvato con la Determina n. 445/ASURDG del 10/07/2017 relativo agli anni 2015 – 2016;
- con il presente accordo l'ASUR/AV5 e l'Istituto Opera Pia Bergalucci, ente titolare e gestore della omonima RSA Disabili intendono disciplinare i rapporti relativamente al periodo 01/01/2017 – 31/12/2018; le parti di danno reciprocamente atto che per l'anno 2017 i rapporti medesimi si sono svolti sulla base dell'accordo contrattuale sottoscritto per l'anno 2016 (Determina DG/ASUR n. 445/2017) con una spesa complessiva pari ad € 403.986,00 (IVA esente), oltre la quale la struttura si è impegnata a non emettere fatture o note di credito e pertanto tutti i rapporti giuridici ed economici per l'anno 2017 sono da considerarsi conclusi;
- le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare di quanto stabilito dalla DGRM 1331/2014 segnatamente a standard assistenziali e relativi livelli tariffari per le strutture per Disabili tra cui le RSA (RD3);

- le parti hanno concordato, solo a seguito dell'avvenuto percorso di rivalutazione e riordino degli ospiti presenti nella struttura in oggetto, in merito all'applicazione degli standard assistenziali e dei livelli tariffari stabiliti dalla citata DGR 1331/14, a far data dal 01/01/2018;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Aspetti Generali

Le parti concordano sul contenuto delle premesse e si danno reciprocamente atto che lo stesso forma parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto del rapporto

La presente convenzione disciplina il rapporto tra l'ASUR/AV5 e struttura socio sanitaria denominata "RSA Disabili - Opera Pia Bergalucci" di Offida che eroga prestazioni specialistiche di riabilitazione funzionale per soggetti portatori di disabilità fisiche psichiche e sensoriali in regime residenziale per n. 20 posti letto autorizzati e accreditati.

L'offerta assistenziale è rivolta a pazienti non autosufficienti, non assistibili a domicilio, che necessitano di un livello elevato di assistenza tutelare infermieristica e riabilitativa corrispondente al livello assistenziale RD3 (allegato B alla DGRM 1331/2014) che l'ente gestore è tenuto ad assicurare a ciascun ospite.

Art. 3 - Requisiti e modalità di accesso

Gli assistiti destinatari dell'assistenza presso la RSA "Bergalucci" sono soggetti adulti portatori di Handicap in condizioni di non autosufficienza, in stato di invalidità permanente psico-fisica con compromissione delle funzioni necessarie al soddisfacimento dei bisogni personali e della vita di relazione e che comunque non necessitano di interventi sanitari continui erogabili in reparti ospedalieri per acuti.

L'accesso alla struttura è determinato previa valutazione multidisciplinare del bisogno ed il percorso assistenziale definito congiuntamente ed in modo integrato dai competenti servizi sociali e sanitari (UVI), nella definizione del Progetto Riabilitativo Individuale, nel rispetto della normativa vigente in materia, assicurando l'informazione ed il coinvolgimento dell'assistito, dei suoi familiari e/o del tutore o amministratore di sostegno.

Art. 4 – Requisiti e standard assistenziali

I requisiti e gli standard di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia di prestazioni socio-sanitarie, da ultimo secondo la L. R. 21/2016 e la DGRM 47/2018. I requisiti dovranno essere adeguati a nuove e ulteriori disposizioni eventualmente diramate dalla Regione Marche durante la vigenza dell'Accordo.

L'applicazione degli standard assistenziali e infermieristici viene documentata attraverso un prospetto relativo alla pianificazione dei turni di servizio, la rendicontazione oraria e la descrizione dei piani di attività di ogni figura professionale impiegata.

Art. 5 – Controlli sull'appropriatezza

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto indicato dalle normative nazionali e regionali vigenti. La gestione sanitaria degli assistiti è in capo al MMG e, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 4/6/1996 n. 18 e all'UMEA/AV5.

L'AUSUR/Area Vasta 5 tramite l'UMEA del servizio Cure Tutelari o le Unità Multidisciplinari competenti per territorio, si riserva comunque di effettuare presso la struttura i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge previste.

Per detta finalità l'Istituto assicura l'accesso alla struttura senza alcuna limitazione in ordine alla frequenza, agli orari ed alla documentazione sanitaria, sociale ed amministrativa e provvede al rilascio immediato degli atti richiesti dalla AV5 o da suoi delegati.

Art. 6 – Quota Sanitaria

Alla luce di quanto esposto in premessa relativamente all'anno 2017 che qui si intende integralmente confermato, a partire dall'01/01/2018 la retta giornaliera per ospite riconosciuta alla Residenza Sanitaria per Disabili "Bergalucci" (RD3), stabilita dalla DGRM n. 1331/2014 è di seguito indicata:

Denominazione livello assistenziale e codice	Denominazione struttura	Quota SSR €	Quota Compartecipazione Utente/Comune €	Quota Totale €
Cure riabilitative di mantenimento per Disabili gravi- RD3	RSA Accoglienza Disabili	84,40	36,17	120,57

Il costo previsto a carico dell'AV5 per l'anno 2018 di vigenza dell'accordo è di € € 616.120,00 (IVA esente) quale tetto massimo insuperabile di spesa per le giornate di presenza da registrare.

La quota alberghiera posta a carico dell'utente/Comune di residenza viene versata direttamente alla struttura dal soggetto interessato, e/o dagli aventi obbligo al suo mantenimento e/o dal Comune territorialmente competente.

Le parti si danno reciprocamente atto che il tetto di spesa relativo all'anno 2018 sopra riportato è omnicomprensivo, fatte salve nuove ed ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali che rendano necessaria la ridefinizione dei termini del presente accordo contrattuale, sia sotto il profilo giuridico che economico.

Art. 7 – Liquidazione delle quote di competenza

L'Istituto "Opera Pia Bergalucci, quale ente titolare e gestore emetterà con cadenza mensile fatture elettroniche per l'addebito degli oneri sanitari relativi agli inserimenti in atto nella residenzialità RSA Disabili.

La fattura elettronica dovrà essere provvista delle descrizioni necessarie alla sua identificazione mediante compilazione del campo "causale/descrizione" e dovrà essere corredata dei prospetti indicanti il numero degli assistiti presenti e le giornate di rispettiva presenza per ciascuna mensilità e delle eventuali assenze giornaliere per i periodi di ricovero in ospedale o trascorsi presso il proprio domicilio.

L'ASUR/AV5 procederà al pagamento delle quote di spettanza **entro 60 giorni** dal ricevimento della fattura; l'UMEA dell'AV5 prima delle liquidazioni esprime il parere di congruità e regolarità dell'attività svolta sulla specifica documentazione prodotta dall'Istituto.

La presenza di vizi sostanziali sulla fattura renderà il documento irricevibile e di ciò verrà data comunicazione scritta all'Istituto. Nell'attesa di ricevere il documento contabile corretto, il termine stabilito per il pagamento del corrispettivo dovrà intendersi interrotto.

Eventuali ritardi nei pagamenti, causati dalla presentazione di fatture irregolari o tardivamente presentate, non potranno essere imputati all'ASUR/AV5.

La firma del presente accordo implica obbligatoriamente l'assolvimento del debito informativo previsto dalla Regione Marche mediante la trasmissione telematica del File R, come individuato dall'ARS (Agenzia Sanitaria regionale) ex art.50, comma11, L. 326/2003.

Art. 8 – Costi assistenziali accessori o spese correlate al convenzionamento

La struttura, relativamente all'acquisizione di presidi medico chirurgici e materiale sanitario, farmaci, dietetici, aderisce al regolamento allegato di cui alla determina DG/ASUR n. 507/2017.

L'ASUR Marche/ AV5 provvede alla consulenza medico specialistica ed all'erogazione diretta dei farmaci di fascia "A" prescritti dai medici MMG che devono essere approvvigionati da parte della "Opera Pia Bergalucci" presso la farmacia del Presidio Unico Ospedaliero della AV5 (in coerenza e ai fini della DGR 963/2017 e Determina DG/ASUR 615/2017).

Le richieste delle consulenze e dei farmaci vanno presentate alla AV5 in tempi ragionevolmente utili affinché la stessa possa provvedere all'evasione delle richieste.

Non sono riconosciuti rimborsi per approvvigionamenti di farmaci presso altre fonti, salvo i casi di assoluta necessità ed urgenza, che però devono essere debitamente documentati.

Art. 9- Conservazione del posto

Qualora l'ospite si assenti per ricovero in ospedale, il posto sarà conservato fino alla dimissione ospedaliera, eccetto che, a seguito di valutazione dell'UVI, non sia stabilito un ricovero presso un altro tipo di struttura residenziale.

In caso di assenza volontaria, debitamente documentata, il posto viene conservato di norma per un massimo di n. 15 giorni complessivi nell'anno.

Nei giorni di assenza con conservazione del posto, l'ASUR/Area Vasta corrisponderà alla Struttura il 50% della retta di degenza.

Art. 10 – Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere, le parti si rivolgeranno al competente Foro di Ancona.

Art. 11 - Privacy

Con questa convenzione l'ASUR, ai sensi e per gli effetti del regolamento (U.E.) 2016/679 del parlamento Europeo e del Consiglio "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e, tenuto conto del regolamento generale sulla protezione dei dati, individua il Legale Rappresentante della Struttura firmataria del presente accordo quale responsabile esterno del trattamento dati di cui la struttura stessa possa venire a conoscenza nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali/professionali ed in relazione alla attività di collaborazione svolta con l'ASUR-AV5 affidandogli contestualmente i compiti di cui all'art. 20 del citato Regolamento ASUR e ogni altro adempimento previsto dalla normativa in vigore e dai successivi atti di applicazione che dovessero intervenire durante la vigenza del presente accordo.

Le parti firmatarie si impegnano sin d'ora ad integrare il presente accordo con eventuale sottoscrizione della modulistica che sarà predisposta dai preposti uffici per la completa attuazione dei regolamenti Privacy.

Art. 12 -Durata

Il presente contratto ha validità dal **01/01/2017 al 31/12/2018** .

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Il presente accordo sarà adeguato e/o rinegoziato qualora sopravvenuti diversi indirizzi o disposizioni regionali , che si intendono prevalenti, lo rendano necessario.

Potrà essere rescisso dalla Area Vasta n. 5 in qualsiasi momento per motivati inadempimenti contrattuali che vanno notificati all' Istituto "Opera Pia Bergalucci ".

Art. 13 – Tracciabilità flussi finanziari

Le parti si danno atto che in base alla Determinazione dell'AVCP n.4/2011 (paragrafo 4.5) il contratto in oggetto trattandosi di accordo stipulato con soggetti privati in regime di autorizzazione/accreditamento, (ex art.8 quinquies D.Lgs 502/92 e smi), non è soggetto all'obbligo di tracciabilità ai sensi della L. 136/2010.

Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno applicate le norme di cui al DPR n. 633/72 e smi e, pertanto, richiedono la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.39 del DPR 26/04/86 N. 133

Art. 14 – Norme finali

Le parti stabiliscono di comune accordo che alla presente convenzione vengano automaticamente applicate tutte le nuove disposizioni normative sia nazionali che regionali emanate con riferimento alle attività sanitarie e socio-sanitarie dell'Area Disabilità

Letto, approvato e sottoscritto in Ascoli Piceno, li _____

Per l'Istituto Opera Pia Bergalucci
Il Rappresentante Legale
Dott. Bernardo Domizi

Per l'ASUR Marche AV5
Il Direttore
Dott. Cesare Milani